

Roma, 20 giugno 2011

Circolare n. 174/2011

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

OGGETTO:

- 1) [DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA.](#)
- 2) [TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI.](#)
- 3) [COMUNICATO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI.](#)

1) DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA

Prosegue alla Camera dei Deputati l'esame per la conversione in legge del decreto n. 70/11, recante – come noto – numerose modifiche alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti.

Tra gli emendamenti apportati al provvedimento nel corso dell'esame parlamentare si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche all'art. 4 del d.l.:

- 1) soppressione delle disposizioni che novellano l'art. 38, relative all'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza;
- 2) inserimento di una nuova previsione, in base alla quale il Regolamento di attuazione del Codice definisce i criteri per la **determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione**, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 4, comma 2, lettera c), numero 1-bis);

- 3) introduzione al comma 2 dell'art.4 della lettera c-bis), volta a prevedere l'inserimento - da parte delle stazioni appaltanti - nella **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** - dei certificati nei settori dei servizi e delle forniture. A tale modifica è collegata la sostituzione della successiva lettera e), in cui si precisa che le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori attraverso il sito del Ministero delle Infrastrutture per i contraenti generali, mentre, per quanto riguarda i servizi e le forniture, si avvalgono della citata Banca dati;
- 4) estensione anche alle **procedure ristrette** relative a **servizi e forniture** delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice riguardante la possibilità di limitare il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio;
- 5) previsione di un **ulteriore criterio per la scelta dell'offerta migliore**, che è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6) specificazione in base alla quale i **lavori sotto soglia**, affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o sub-contratto, nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria;
- 7) introduzione nel comma 2 dell'art. 4 di una lettera m-bis), volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la **procedura negoziata per cottimo fiduciario** e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del Regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125;
- 8) **riduzione da 1,5 milioni di euro a 1 milione di euro** della soglia per l'applicazione della **procedura negoziata** per i lavori relativi ai beni culturali (lettera dd);
- 9) modifica alla disposizione riguardante la responsabilità per **liti temerarie**, prevedendo che la parte soccombente possa essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio (**lettera ii**);
- 10) modifica volta ad **estendere da tre a cinque anni** dalla data di costruzione il periodo in cui, in relazione alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali (lettera II), numero 1-bis)

11) incremento a 20.000,00 euro della soglia relativa alle violazioni gravi in materia di imposte e tasse.

Per quanto concerne, invece, le modifiche approvate al Regolamento 207/10, si segnalano, in particolare:

a) la previsione volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento, ai sensi del quale l'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione dei piani di sicurezza;

b) la previsione volta a modificare l'art. 92, comma 2 del Regolamento, disponendo che nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara;

c) l'art. 358 ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento), del d.P.R. 34/00. Tuttavia, l'art. 357 dispone, al comma 12, che le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. 34 conservano validità fino alla loro naturale scadenza (che di norma è pari a 5 anni, ai sensi dell'art.15, comma 5, del d.P.R. n. 34).

Si prevede ora la **proroga** dal 181° giorno al 366° giorno dall'entrata in vigore del Regolamento, dei **termini** contemplati dal primo e secondo periodo del comma 12 dell'art. 357 del Regolamento, per la vigenza delle attestazioni e/o dei relativi importi, rilasciate nella vigenza del d.P.R. 34.

Si fa riserva sin d'ora di tornare sull'argomento, in sede di conversione definitiva del provvedimento.

2) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI.

Come noto, ai sensi della legge 136/10 e del d.l. 187/10, convertito in legge 271/10, le norme sulla tracciabilità trovano applicazione ai contratti (e ai relativi subcontratti) stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 136, cioè dopo il 7 settembre 2010.

Ciò anche se i relativi bandi siano stati pubblicati o le offerte siano state presentate prima di tale data.

In sostanza, l'unico momento rilevante ai fini dell'applicazione della nuova disciplina è quello della stipula del contratto, risultando del tutto ininfluenza la tempistica relativa ai momenti procedurali precedenti.

Ciò non significa, tuttavia, che i contratti in corso alla data del 7 settembre 2010 siano esenti dall'applicazione delle norme sulla tracciabilità. E' infatti previsto che essi debbano essere adeguati alle nuove norme entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 217 e, quindi, entro il 16 giugno u.s., considerato che la legge 217 è entrata in vigore il 19 dicembre 2010.

Ad ogni buon conto, è altresì noto che alla scadenza di tale periodo transitorio, i contratti in corso si intendono comunque automaticamente integrati, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile, con le clausole che impongono la tracciabilità dei flussi finanziari.

Pertanto, se le parti non si sono attivate per inserire nei contratti la clausola con cui gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti contratti si intenderanno comunque integrati con la clausola in questione, senza che sia necessario sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Resta ferma l'opportunità delle SS.AA. di trasmettere ai contraenti una comunicazione con la quale si rende nota l'avvenuta integrazione automatica del contratto.

Ai fini qui considerati, si rammenta che l'A.V.C.P., con la determinazione n. 8/2010, ha fornito gli schemi di clausole per l'adeguamento dei contratti e che il mancato inserimento delle clausole siffatte determina la nullità del contratto.

3) COMUNICATO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI – RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI.

L'A.V.C.P. ha fornito ulteriori istruzioni in merito al rilascio dei certificati di esecuzione lavori (C.E.L.).

Facendo seguito ai precedenti comunicati (6 luglio 2006; 18 ottobre 2006; 13 maggio 2009 e 2 febbraio 2011), il Presidente dell'Autorità ha reso note le nuove modalità di utilizzo del sistema informatico di rilascio dei CEL, al fine di adeguarlo alle specifiche previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.

In particolare, la procedura viene così modificata:

1. a decorrere dalla data dell'8 giugno 2011, i CEL saranno emessi secondo i modelli di cui agli allegati B e B1 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
2. la procedura informatica di rilascio dei CEL sarà modificata come di seguito descritto:
 - a. per i CEL emessi entro il 7 giugno 2011 il sistema produrrà la stampa conforme all'allegato D del DPR 34/2000;
 - b. a partire dall'8 giugno u.s. i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10 se contenenti la categoria OS35 prevista dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del d.P.R. 34/00; in tutti gli altri casi, i nuovi CEL potranno essere emessi secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 207/10;
 - c. tutti i CEL rilasciati prima dell'8 giugno 2011 secondo il modello di cui all'allegato D del DPR 34/2000 se contenenti lavorazioni attribuibili alla categoria OS35 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 o una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2 di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 potranno essere riemessi secondo il modello di cui all'allegato B1 del DPR 207/10;
3. sarà possibile per l'utente scegliere se creare un CEL secondo il modello di cui all'allegato B o B1 del DPR 207/10, consentendo altresì la possibilità, durante tutta la fase di lavorazione fino all'emissione di un nuovo CEL, di modificare la tipologia di allegato;
4. a conclusione del periodo transitorio, l'utente dovrà utilizzare esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e con riferimento alle categorie di cui all'allegato A dello stesso D.P.R. n. 207/2010;

5. le modalità di utilizzo del nuovo sistema sono dettagliate nel manuale utente pubblicato nella pagina di accesso all'applicazione del portale Internet dell'Autorità.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

